



06334 23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ACR

Composta da:

GIOVANNI LIBERATI	- Presidente -	Sent. n. sez. 1443/2022
ANDREA GENTILI		CC - 21/10/2022
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 22201/2022
UBALDA MACRI'		
MARIA BEATRICE MAGRO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO

nel procedimento a carico di (omissis) (omissis) nato a PALERMO il 01/11/1966

(omissis)

(omissis)

(omissis)

avverso l'ordinanza del 01/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

letta la requisitoria scritta del PG D.SSA FELICETTA MARINELLI la quale ha concluso per l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Palermo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, emessa dalla Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, con cui veniva accolta l'istanza con cui (omissis) chiedeva la revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo emesso in esecuzione della sentenza emessa dalla Pretura di Palermo, sezione distaccata di (omissis), del (omissis) (omissis), avendo ormai l'istante acquisito il titolo abilitativo tramite una speciale e semplificata procedura di silenzio-assenso introdotta con legge regionale n.16 del 2016 concernente le domande di condono inoltrate ai sensi della legge n. 326 del 2003 e definita a seguito di deposito della perizia giurata e del pagamento dell'oblazione.

1.1. Il ricorrente deduce violazione di legge in quanto la normativa regionale introdotta con legge del 2016 non può essere applicata nel caso di specie, posto che essa non prevale rispetto a quella statale qualora si tratti di area sottoposta a vincolo speciale di tutela ambientale e paesaggistico e di vincolo sismico. Il giudice di merito, invece, erroneamente, non ha fatto alcun cenno ai vincoli sismici e ambientali e ha ritenuto che fosse stata rilasciata la sanatoria ai sensi della legge regionale. Pertanto ha disposto la revoca dell'ordine di demolizione.

2. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto accoglimento del ricorso.

3. Con memoria scritta, (omissis), in proprio e quale esercente la potestà dei figli (omissis) (omissis) e (omissis) (omissis) quali eredi ed aventi causa di (omissis) (omissis) resistono al ricorso sostenendo la validità della procedura semplificata prevista dalla legge regionale e l'avvenuta sanatoria dell'immobile, per mancato diniego nei 90 giorni successivi alla presentazione della perizia giurata. Rilevano che il signor (omissis) (omissis) ha presentato istanza di sanatoria il 17/08/2004; ha depositato la perizia giurata e assolto agli oneri economici, pertanto ha ottenuto il titolo abilitativo, costituito dalla perizia giurata, nella forma del silenzio assenso. Evidenziano altresì che la sorella di (omissis) (omissis) proprietaria di manufatto limitrofo, ha ottenuto una esplicita concessione in sanatoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, avendo il giudice disposto la revoca dell'ordine di demolizione in violazione di legge. Condivisibilmente, recente giurisprudenza ha affermato che, in tema di condono edilizio, l'art. 28 della legge reg. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16, ha introdotto una mera semplificazione procedurale, non incidendo in alcun modo sui requisiti di condonabilità previsti dalla normativa nazionale, sicché resta fermo il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare l'effettiva sussistenza di tali requisiti, posto che il ricorso alla procedura semplificata e la presentazione di una perizia giurata non gli impediscono di effettuare un controllo identico a

Shirazi

MM

quello previsto dalla normativa nazionale (Sez.3, n. 33821 del 25/06/2021 Cc. (dep. 13/09/2021) Rv. 282082).

Inoltre, come è noto, è compito del giudice dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione nazionale (Sez. 3, n. 55028 del 09/11/2018, Rv. 274135).

2. Nel caso in disamina, la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha affermato che il manufatto non è sottoposto ad alcun vincolo di tutela ambientale e paesaggistica di cui all'art.23 legge regionale n.37 del 1985 e quindi che non vi sono ostacoli all'applicazione della procedura di snellimento delle pratiche di condono presentate ai sensi della legge regionale n.16 del 2003. Pertanto, verificati i requisiti che la legge prevede (deposito della perizia giurata e assolvimento degli oneri economici), ha disposto la revoca dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo.

Tuttavia il giudice ha erroneamente omissis di valutare che il comune di (omissis) è classificato in zona sismica e pertanto ha disposto la revoca in violazione degli artt. 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n.47, norme che stabiliscono che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria qualora non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico.

In proposito, si osserva che la giurisprudenza ha affermato che, in tema di reati riguardanti la prevenzione del rischio sismico, l'individuazione dei comuni e delle aree sottoposte alla legislazione antisismica non è tema di prova, in quanto gli ambiti territoriali in questione sono definiti da norme poste da fonti secondarie di diritto oggettivo, che è dovere del giudice conoscere in applicazione del principio "iura novit curia". (In motivazione la Corte ha precisato che, ai fini della contestazione del reato, è sufficiente la mera enunciazione nel capo d'imputazione del fatto che si tratta di un intervento in zona sismica, non occorrendo una specifica indicazione della sismicità dell'area in cui è stata realizzata l'opera) (Sez.3, n. 36712 del 05/07/2019, Rv. 276828 - 01). Ed infatti i provvedimenti che individuano le zone sismiche sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino della regione interessata e l'esistenza del relativo vincolo non deve essere oggetto di produzione documentale o di prova dichiarativa potendo il giudice e le parti attingere alla fonte pubblica di conoscenza (Sez.3, n. 19975 del 10/01/2020 Ud. (dep. 03/07/2020) Rv. 279502 - 02).

Ne segue che, omettendo di valutare il vincolo sismico posto sulla zona in cui è stato realizzato il manufatto, il giudice si è sottratto al dovere di verificare l'effettiva sussistenza di tutti i requisiti di applicazione della normativa regionale, posto che il ricorso alla procedura semplificata e la presentazione di una perizia giurata non gli impediscono di effettuare un controllo identico a quello previsto dalla normativa nazionale. Pertanto la statuizione della revoca dell'ordine di demolizione è stata emessa in violazione delle limitazioni previste dalla

disciplina generale rispetto ad una tipologia di interventi, per la quale è stata espressamente esclusa l'operatività del condono.

PQM

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di d'appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione.

Così deciso all'udienza del 21 ottobre 2022

Il Consigliere estensore

Maria Beatrice Magro



Il Presidente

Giovanni Liberati

